

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2416

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3918)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 16 luglio 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 luglio 2003*

Concessione di un contributo all'Agencia mondiale antidoping

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di contribuire alla promozione della lotta al *doping* il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale «Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA)», organizzazione non governativa costituita dal Comitato olimpico internazionale, con sede a Montreal (Canada).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1.102.000 euro per l'anno 2003 e 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.